

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "SOCIETÀ ITALIANA DI SCIENZE DEL TURISMO" (SISTUR)

Articolo 1. Costituzione e sede

È costituita un'Associazione denominata "Società Italiana di Scienze del Turismo" (SISTUR). L'Associazione ha sede scientifica in Roma, presso l'Università Europea di Roma, Via degli Aldobrandeschi 190. Con deliberazione del Consiglio di Presidenza la Sede può essere trasferita altrove.

Articolo 2. Oggetto e scopi

L'Associazione "Società Italiana di Scienze del Turismo" (SISTUR), che non ha fini di lucro ed è un'istituzione culturale e scientifica, apartitica ed apolitica, ha lo scopo di favorire l'approfondimento e la diffusione degli studi sulle tematiche delle scienze del turismo, sia sul piano nazionale sia sul piano internazionale. A tal fine l'Associazione partecipa a iniziative e progetti di istituzioni italiane, estere e sovranazionali, collabora con soggetti pubblici e privati, redige pareri ed esprime opinioni su questioni internazionali, comunitarie, nazionali e regionali, organizza convegni, dibattiti, confronti e altre tipologie di incontri culturali, L'Associazione persegue inoltre l'obiettivo di favorire, fra gli studiosi e gli esperti, relazioni atte a facilitare e stimolare la ricerca e la formazione. A tal fine l'Associazione promuove ricerche, inchieste e pubblicazioni; realizza iniziative che possano favorire il raggiungimento dello scopo indicato, ivi comprese azioni a sostegno della formazione, della didattica e della ricerca. Al fine di dare massimo impulso agli studi sulle tematiche delle scienze del turismo e con l'obiettivo di promuovere il coordinamento delle attività formative sia universitarie che non universitarie, l'attività dell'Associazione può prevedere delle Commissioni, di cui al seguente articolo 17.

Articolo 3. Rapporti con altre Associazioni ed Enti

La SISTUR può istituire rapporti di collaborazione e convenzioni con altre Associazioni nazionali, estere, internazionali e con Enti di Ricerca le cui caratteristiche istituzionali assicurino finalità scientifiche analoghe a quelle dell'Associazione.

Articolo 4. Entrate, quote sociali, patrimonio

L'attività dell'Associazione è finanziata dalle quote sociali, da elargizioni effettuate da Enti, persone giuridiche o persone fisiche, da eventuali altre entrate e dai proventi del patrimonio. I soci ordinari ed i soci sostenitori contribuiscono agli oneri dell'Associazione con il versamento di una quota annuale, determinata dal Consiglio di Presidenza.

Articolo 5. Soci ordinari

I soci ordinari sono soci individuali. Possono essere soci ordinari coloro che in ragione della propria attività scientifica e professionale abbiano un particolare interesse per le tematiche delle scienze del turismo. Sono ammessi, a domanda, coloro che svolgono documentata attività professionale e/o di ricerca, e coloro che hanno una posizione di ruolo in Atenei o in Enti di Ricerca italiani e stranieri. La domanda deve essere corredata da un curriculum dell'interessato. Si può decadere da socio ordinario o per dimissioni, o per morosità o per gravi incompatibilità con gli scopi dell'Associazione. La decadenza può essere deliberata dal Consiglio di Presidenza. L'appartenenza ad altre associazioni aventi scopi analoghi non è ostativa all'iscrizione.

Articolo 6. Soci sostenitori

Sono ammessi a domanda, come soci sostenitori, gli Enti pubblici e privati che contribuiscono, anche finanziariamente, al perseguimento dei fini statutari dell'Associazione. L'ammissione è disposta dal Consiglio di Presidenza. Si può decadere da socio sostenitore o per dimissioni o per morosità o per gravi incompatibilità con gli scopi dell'Associazione. La decadenza può essere deliberata dal Consiglio di Presidenza.

Articolo 7. Soci onorari

Sono ammessi come soci onorari, su proposta di almeno tre soci ordinari e voto favorevole del Consiglio di Presidenza, studiosi ed esperti di chiara fama e con ampia esperienza professionale. I soci onorari sono esentati dal pagamento delle quote sociali.

La distinzione dei Soci nelle categorie previste dagli articoli 5, 6 e 7 non comporta differenze ai fini del diritto di partecipare alla vita effettiva ed agli atti dell'Associazione nonché del diritto di partecipare alle Assemblee dei Soci e di esprimere il proprio voto.

Articolo 8. Organi sociali

Organi dell'Associazione sono:

- a. L'Assemblea dei Soci
- b. Il Consiglio di Presidenza
- c. Il Presidente
- d. Il Past-President
- e. Il Segretario Generale
- f. Il Tesoriere
- g. Collegio dei Garanti

Articolo 9. Assemblea dei Soci: composizione, convocazione, adempimenti

L'Assemblea è composta da tutti i soci ordinari e sostenitori che siano in regola con le quote associative e da tutti i soci onorari. L'Assemblea si riunisce in adunanza ordinaria una volta l'anno e in adunanza straordinaria ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio di Presidenza. L'Assemblea è convocata dal Presidente. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai soci, con lettera, posta elettronica o altri mezzi tecnologici, almeno quindici giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

L'Assemblea può svolgersi anche totalmente o parzialmente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, almeno per quanto concerne le votazioni palesi, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, compreso il Presidente, il Segretario Generale o, quando previsto, il notaio, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea ordinaria approva il bilancio e delibera su tutte le altre materie di sua competenza a norma di legge e del presente statuto. È Segretario dell'Assemblea il Segretario Generale.

Articolo 10. Assemblea: validità adunanze

Le adunanze dell'Assemblea sono valide in prima convocazione con l'intervento della metà dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Ogni socio dispone di un voto e deve esprimerlo personalmente o a mezzo di altro socio munito di delega. Ogni socio può acquisire una sola delega. È possibile il voto per corrispondenza nella stessa forma prevista per la convocazione, attraverso meccanismi che garantiscano la segretezza del voto, in base ad un regolamento approvato dal Consiglio di Presidenza.

Le modifiche dello Statuto richiedono la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e il voto favorevole di almeno il 50 % (cinquanta per cento) dei soci presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Articolo 11. Consiglio di Presidenza: composizione, elezione, compiti

Il Consiglio di Presidenza è composto da undici membri: Presidente, Past-President, Segretario Generale, Tesoriere e sette Consiglieri.

Il Presidente dura in carica due anni e non può essere riconfermato consecutivamente più di una volta nello stesso ufficio. Al termine del mandato assume la carica di Past-President finché rimane in carica il Presidente a lui subentrato. Il Past-President svolge la funzione di Vice-Presidente, coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

Il Segretario Generale, il Tesoriere e i Consiglieri durano in carica due anni e possono essere riconfermati una sola volta consecutivamente nello stesso ufficio.

Per il secondo biennio, si precede all'elezione formale del Presidente, del Segretario Generale, del Tesoriere e dei Consiglieri solo in presenza di esplicite candidature, altrimenti le cariche sono tacitamente riconfermate.

Tutti i componenti del Consiglio di Presidenza sono eletti tra i soci onorari ed ordinari, con votazione a scrutinio segreto, dai soci ordinari e sostenitori in regola con il pagamento delle quote associative e dai soci onorari. Per l'elezione dei Consiglieri ogni socio ha la possibilità di esprimere fino a tre preferenze.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Consiglio di Presidenza può avvalersi dell'opera di Responsabili di attività specifiche (coordinamento dei Delegati Regionali, Rapporti con i Presidenti di Corso di Studio di ambito turistico, ICT, ecc.) o di Commissioni consultive composte anche da membri non facenti parte del Consiglio di Presidenza, determinando le norme per il loro funzionamento.

Salvo casi particolari, in base al giudizio del Presidente, il Consiglio di Presidenza viene allargato ai Delegati Regionali, ai componenti del Collegio dei Garanti e ai Responsabili di attività specifiche.

Spetta al Consiglio di Presidenza fissare i criteri per l'attività dell'Associazione e di provvedere, con i più ampi poteri, all'amministrazione della Associazione per il migliore raggiungimento dei propri scopi - salvo quanto in forza di legge o del presente Statuto sia riservato all'Assemblea.

Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice-Presidente con lettera o posta elettronica contenente l'ordine del giorno delle materie da trattare, spedita almeno cinque giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza i termini sono a discrezione del Presidente. I lavori del Consiglio di Presidenza, quando possibile, possono svolgersi anche avvalendosi di tecnologie che possano consentire la partecipazione di membri non fisicamente presenti ma collegati a distanza, secondo le modalità previste dal precedente articolo 9; in questi casi anche i membri collegati sono considerati presenti.

Il Consiglio di Presidenza delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, escludendo dal conteggio gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità nelle votazioni si adotta la deliberazione alla quale aderisca il Presidente.

Su proposta del Segretario Generale, delibera sulle spese dell'Associazione e sui compensi dovuti a terzi per prestazioni effettuate a favore della medesima. Il Consiglio di Presidenza presenta all'Assemblea dei soci una relazione annuale letta dal Presidente, sulle iniziative assunte per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e un bilancio annuale di esercizio che renda conto dei risultati della gestione.

Nelle Assemblee in cui vengono effettuate delle elezioni agli uffici sociali, il Consiglio di Presidenza svolge anche la funzione di Comitato per le Nomine, predisponendo una apposita scheda con l'indicazione delle candidature. Tale funzione può anche essere delegata a parte del Consiglio e/o ad altri soci.

I consiglieri decadono in seguito a tre assenze ingiustificate consecutive.

Il Consiglio di Presidenza, nelle more dell'assemblea annuale, può sostituire membri del Consiglio nel caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente ad esercitare la funzione.

Articolo 12. Presidente

Il Presidente coordina l'espletamento di tutte le funzioni dell'Associazione.

A tal fine:

- a) presiede il Consiglio di Presidenza e l'Assemblea dei Soci;
- b) vigila sulla corretta esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza e dell'Assemblea dei Soci;
- c) coordina l'attività dell'Associazione ed assume in via di urgenza, con obbligo di sottoporre a ratifica, tutte quelle decisioni che risultino necessarie per il conseguimento dei fini statutarî;
- d) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà

di conferire procure.

Articolo 13. Segretario Generale

Il Segretario Generale sovrintende alla stesura dei verbali, alle comunicazioni per la stampa, alle pubblicazioni dell'Associazione ed all'espletamento di tutte le funzioni di Segreteria secondo le direttive del Consiglio di Presidenza.

A tal fine:

- a) coordina l'attività di ordinaria amministrazione dell'Associazione, con riferimento ai rapporti sia con i soci sia con i collaboratori interni ed esterni;
- b) provvede ad eseguire le deliberazioni del Consiglio di Presidenza;
- c) ha la facoltà di firma per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza nonché per quanto occorre all'ordinaria gestione. Ulteriori poteri di firma, compresa la rappresentanza legale, gli potranno essere delegati dal Presidente o dal Consiglio di Presidenza;
- d) è responsabile della gestione organizzativa della Riunione Scientifica Annuale.

Articolo 14. Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile dei valori sociali; forma il conto consuntivo ed il bilancio preventivo in base alle indicazioni del Consiglio di Presidenza; provvede alle esazioni, alle spese ed ai pagamenti e cura l'andamento economico ed amministrativo dell'Associazione.

Articolo 15. Delegati Regionali

Il Consiglio di Presidenza nomina per un biennio, per ogni regione (in casi particolari anche per uno Stato, gruppi di regioni o di province), un Delegato Regionale che ha il compito di promuovere la SISTUR nel proprio ambito territoriale, di esprimere al Consiglio di Presidenza le problematiche riscontrate, di incrementare il numero di aderenti e di svolgere attività scientifiche con iniziative pubbliche.

I Delegati Regionali durano in carica due anni e sono rinnovabili una sola volta consecutivamente. Possono comunque essere ulteriormente riconfermati se non sono disponibili altre candidature.

Articolo 16. Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti è composto da tutti i soci che abbiano ricoperto cariche sociali elencate ai punti da c a f dell'articolo 8 e che non siano più in carica. Il Collegio elegge al suo interno, solo a fini di funzionamento, un Coordinatore che lo presiede e che ne cura la convocazione di sua iniziativa o su richiesta di almeno tre membri. Le riunioni hanno carattere informale.

Il Collegio ha funzioni di indirizzo sulla vita della Società ed esprime la propria opinione nei Consigli allargati.

Il Collegio decide anche, con criterio equitativo e senza particolari formalità ma nel pieno rispetto del contraddittorio, le controversie tra i soci relative al rapporto associativo.

Articolo 17. Commissioni

L'Associazione può articolarsi in Commissioni per perseguire con continuità i fini statuari. Delle Commissioni possono far parte tutti i Soci e persone esterne con particolari conoscenze in ambito turistico. Le Commissioni sono nominate dal Consiglio di Presidenza e i suoi membri restano in carica al massimo per la durata che coincide con il mandato del Presidente. Si può essere rinominati membri di una Commissione. Ogni Commissione è coordinata da un socio ordinario nominato dal Consiglio di Presidenza.

Articolo 18. Bilancio preventivo, Conto consuntivo ed Inventario

L'anno finanziario dell'Associazione inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo devono essere compilati e presentati all'Assemblea per l'approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno accompagnati da apposita relazione. I beni

costituenti il patrimonio dell'Associazione debbono essere descritti e valutati in un apposito inventario.

Articolo 19. Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote annuali e dai contributi degli associati nonché da ogni altro provento ad essa destinato da soggetti privati o pubblici. I soci sostenitori possono essere ammessi a versare, su deliberazione del Consiglio direttivo, una quota differenziata.

L'Associazione può munirsi di un proprio logo identificativo, provvedendo alla sua registrazione. Ottenuta l'esclusiva, il Consiglio direttivo può consentire l'utilizzo del logo, compatibilmente con le finalità dell'Associazione, se tale uso è richiesto per iniziative promosse da Università, enti culturali, di ricerca o di provata tradizione, istituzioni giudiziarie e professionali.

Articolo 20. Recesso ed esclusione del socio

I soci sono liberi di recedere dalla Società, ai sensi dell'art. 24 cod. civ.

Costituiscono motivo di esclusione:

- a) il mancato pagamento delle quote sociali. Il socio moroso da due anni è invitato ad effettuare i versamenti dovuti, con gli stessi mezzi utilizzabili per la convocazione dell'Assemblea. Trascorsi sessanta giorni dall'invio della comunicazione è dichiarato decaduto con provvedimento non reclamabile del Consiglio di Presidenza;
- b) la ricorrenza di gravi motivi. L'esclusione è decisa dal Consiglio di Presidenza con delibera motivata e ratificata dall'Assemblea.

Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato all'associato con gli stessi mezzi utilizzabili per la convocazione dell'Assemblea.

Il Presidente, sentito il Consiglio di Presidenza, può sospendere la decadenza per mancato pagamento delle quote sociali.

Articolo 21. Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. Essa potrà essere sciolta soltanto in seguito a deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto secondo quanto stabilito dal Consiglio di Presidenza.

Articolo 22. Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Norme transitorie

In prima applicazione dello statuto così modificato in data 19 novembre 2021, visto anche il perdurare della situazione di emergenza sanitaria e delle difficoltà per l'Assemblea di svolgere le elezioni con voto segreto:

- 1) vengono confermate con l'attuale qualifica tutte le cariche sociali sino al 31 dicembre 2022;
- 2) i mandati finora esercitati vengono conteggiati come un unico mandato biennale ai fini del calcolo del limite alla copertura degli uffici.

Si fa inoltre presente, quale interpretazione autentica, che la carica di Past-President non costituisce impedimento alla successiva eleggibilità come Presidente di coloro che la rivestono, in quanto non si tratta di soggetti che esercitano la carica di Presidente in corso di mandato.